

Testo a fronte



**Legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1.**

**Istituzione dei Tributi propri della Regione Calabria**

**Progetto di legge n. 46/11^**

"Modifica transitoria alla l.r. n.1, 31 dicembre 1971"

<p align="center"><b>Legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1</b></p>	<p align="center"><b>Progetto di legge n. 46/11<sup>^</sup></b></p>
<p>Istituzione dei Tributi propri della Regione Calabria .</p>	<p>"Modifica transitoria alla l.r. n.1, 31 dicembre 1971".</p>
<p align="center"><b>Articolo 1</b> <i>(Natura dei tributi)</i></p> <p>1. La Regione Calabria istituisce i seguenti tributi propri:</p> <p>a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;</p> <p>b) tassa sulle concessioni regionali</p> <p>c) tassa regionale di circolazione</p> <p>d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.</p>	<p align="center"><b>Articolo 1</b> <i>(Natura dei tributi)</i></p> <p>1. La Regione Calabria istituisce i seguenti tributi propri:</p> <p>a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;</p> <p>b) tassa sulle concessioni regionali</p> <p>c) tassa regionale di circolazione;</p> <p>d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.</p> <p>e) <b>al fine di lenire la profonda crisi economica scaturita dall'emergenza epidemiologica ancora in atto, che ha duramente colpito le attività turistico-ricreative, unitamente agli stabilimenti balneari, presenti nel territorio calabrese, si dispone a favore degli stessi l'esenzione della tassa regionale sulle concessioni demaniali per l'anno 2021. La ripartizione è disciplinata dall'art.26 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 - Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo-, successivamente modificata dall'art. 5 della Legge Regionale n.44 del 2016.</b></p>

La Regione Calabria si riserva di istituire gli altri tributi regionali che saranno eventualmente previsti da successive leggi dello Stato.

La Regione Calabria si riserva di istituire gli altri tributi regionali che saranno eventualmente previsti da successive leggi dello Stato.